



COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
COMUNE TURISTICO

Prot. n. 4369

Castellazzo B.da lì 23/04/2013

Ai Responsabili di servizio

Ai Responsabili Uffici:

Sportello unico attività edilizia
Geom. Cervetti

Biblioteca
Sig.ra Cresta

Alla Responsabile procedimenti P.M.
Isp. A. Burrone

Agli Istruttori Amministrativi:

- **Sig. F. Orsini**
- **Dott. F. Maldi**

e p.c. Al Sig. Sindaco

Oggetto: D. Lgs. n. 33/2013 *“riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni”* – **Circolare informativa -**

Il 20 aprile u.s. è entrato in vigore il decreto legislativo in oggetto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013, che, in prosieguo, sarà denominato per brevità *“decreto trasparenza”* o semplicemente *“decreto”*. Il decreto, oltre ad accorpare (o comunque a tentare di farlo) in unico testo normativo le disposizioni in materia di obblighi di trasparenza e pubblicità da parte della P.A, reca anche alcune disposizioni che aggiungono ulteriori obblighi a quelli già esistenti.

Si richiama l'attenzione, in particolare, sui seguenti articoli con a fianco una sintetica descrizione del contenuto e, ove necessario, il riferimento al Servizio interessato che è ovviamente invitato ad ulteriore e più approfondita lettura delle norme che vengono riferite, nella presente nota, al settore di competenza :

Via XXV Aprile n. 108 – 15073 Castellazzo Bormida (AL)
Tel. 0131/272824 – Fax. 0131/270337 – P. IVA 00190020065
Sito internet: www.comune.castellazzobormida.al.it
e mail: segreteria@comunecastellazzobormida.it
e mail certificata: castellazzobormida@legalmail.it

- **ART. 5: “Accesso civico”:** chiunque ha il diritto di chiedere alla P.A che ha omesso la pubblicazione di documenti, dati e informazioni obbligatori per legge di chiederne la pubblicazione, con obbligo per l'Amministrazione di provvedervi entro 30 giorni trasmettendo anche il dato al richiedente o comunicandogli l'avvenuta pubblicazione. La norma interessa, a livello di smistamento, coordinamento e controllo di attuazione dell'obbligo, il Segretario comunale sia come Responsabile della trasparenza (qualora individuato come tale ai sensi dell'art. 43 del “decreto trasparenza” sia come Funzionario (già individuato) titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis della L. n. 241/1990, a livello operativo di attuazione dell'obbligo, interessa tutti i servizi.
- **ART. 9 “Accesso alle informazioni pubblicate nei siti”:** istituisce una nuova sezione (sostitutiva in pratica della sezione denominata “trasparenza, valutazione e merito) denominata “Amministrazione trasparente” che deve avere la struttura dettagliatamente descritta nell'allegato A) al decreto. Si precisa in proposito che la scrivente, con nota prot. n. 3996 del 12/04/2013, aveva richiesto al gestore del sito, che ha già puntualmente provveduto, di attivarsi con urgenza per la realizzazione della nuova sezione senza oneri a carico del Comune. I dati prima pubblicati nella sezione “trasparenza, valutazione e merito” sono stati, quindi, formalmente “trasferiti” nelle categorie della nuova sezione ma occorre verificare le nuove corrispondenze ed anche completare la sezione con i dati ancora mancanti. Tale lavoro sarà svolto dalla sottoscritta avvalendosi dell'Istruttore amministrativo F.Orsini addetto alle pubblicazioni sul sito istituzionale.
- **ART. 10: “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”:** si tratta di obbligo aggiuntivo a carico del Comune in quanto l'art. 11 del D.lgs. n. 150/2009, (articolo ora abrogato) non lo poneva come obbligatorio per gli Enti locali. Il programma costituirà una sezione del Piano di prevenzione della corruzione. Interessa il Segretario Comunale quale Responsabile prevenzione della corruzione e presumibile futuro responsabile della trasparenza.
- **ART. 12 “Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale”:** l'obbligo è nuovo e riguarda gli atti che dispongono in via generale su organizzazione, funzioni, obiettivi e procedimenti nonché quelli in cui si forniscono interpretazioni su norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione delle stesse. Potrebbero, quindi, rientrarvi, ad una prima lettura, atti che ordinariamente sono adottati dallo scrivente ufficio sotto forma di direttive, atti di gestione organizzativa, pareri o indicazioni operative, sempre ovviamente che abbiano valenza generale. Inoltre, i riferimenti alle norme di legge inseriti sul sito devono essere indicati con il link di collegamento alla banca dati di “Normattiva”. L'obbligo interessa il Segretario Comunale in quanto responsabile dell'organizzazione e del personale.
- **ART. 14 “Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico” (nuovo obbligo)** con riferimento ai quali dovranno essere pubblicati: atto di proclamazione, curriculum, compensi di qualsiasi natura collegati all'assunzione di carica, importi di missioni pagati con fondi pubblici, cariche e relativi compensi presso altri enti pubblici o privati. Non sussiste, invece, l'obbligo di pubblicazione della situazione reddituale che, in virtù di quanto stabilito dall'art. 1 comma 1 numero 5 della legge n. 441/1982 come modificato dall'art 52 del decreto trasparenza, vige per i consiglieri di Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. L'obbligo, in ogni caso, non ha come destinatari solo i consiglieri e gli

assessori, ma tutti coloro che rivestono incarichi di esercizio di poteri di indirizzo politico (possono quindi, rientrarvi i soggetti esterni nominati dal Comune presso enti, aziende e istituzioni si pensi, ad esempio, ai membri del CDA dell'IPAB Casa di Riposo). La norma interessa il Segretario Comunale quale responsabile degli organi istituzionali.

- **ART. 15 “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenza”:** rispetto alla situazione previgente dovranno essere pubblicati anche per i responsabili di servizio (prima era solo per i dirigenti, dunque, nella fattispecie, solo per il Segretario Comunale) i dati della retribuzione percepita. La norma interessa il Segretario Comunale quale responsabile del personale.
- **ART. 16 “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:** va in sostanza pubblicato il conto annuale del personale (obbligo che interessa specificamente il Servizio finanziario) e viene mantenuto l'obbligo di pubblicare i tassi di assenza del personale (l'obbligo viene previsto con cadenza trimestrale e interessa l'istruttore Orsini).
- **ART. 18: “Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici”:** deve essere pubblicato l'elenco degli incarichi autorizzati o conferiti con indicazione di compenso, durata e potenziale situazione di conflitto d'interessi (quest'ultimo elemento è stato aggiunto dalla legge “anticorruzione” n. 190/2012). Si tratta di un adempimento di competenza del servizio finanziario (che lo svolge avvalendosi della collaborazione dell'addetto alla segreteria comunale) e si aggiunge all'elenco che era e continuerà ad essere trasmesso alla Funzione Pubblica. Le modalità di pubblicazione dell'elenco sono indicate nell'art. 53 comma 14 del D.lgs. n. 165/2001 cui si fa rinvio. In ordine alla situazione di conflitto dovrà, però, essere il segretario comunale quale responsabile prevenzione della corruzione a verificare tale situazione come recentemente stabilito dall'art. 15 del D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 pubblicato sulla G.U. del 19 aprile 2013.
- **GLI ARTT. DA 19 A 22** riguardano obblighi (già esistenti) di pubblicazione dei bandi di concorso per l'assunzione di personale, del sistema di valutazione e dei premi ad esso collegati, dei dati sulla contrattazione nazionale e integrativa, dei dati sulle società partecipate. La norma interessa sia il Segretario Comunale quale responsabile del personale sia il servizio finanziario con il supporto dell'addetto alla segreteria comunale per quel che riguarda le società partecipate
- **ART. 23 : “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”** si tratta di un obbligo nuovo introdotto dalla legge “anticorruzione” n. 190/2012 che impone di pubblicare **elenchi semestrali dei provvedimenti finali di procedimenti relativi a :**
 - **autorizzazioni o concessione:** non facendo, la norma, distinzioni di sorta, l'adempimento riguarda i provvedimenti a contenuto autorizzatorio o concessorio di qualunque tipo e, quindi, coinvolge tutti i Servizi.
 - **scelta del contraente :** in sostanza e in mancanza di ulteriori specifiche, si tratta di tutti i provvedimenti (buoni e determine) di assunzione di impegno di spesa senza limite di importo. A tale proposito è importante evidenziare come il nuovo obbligo si sostituisce, almeno in parte, a quello dell'art. 18 del D.L. 83/2012 (ora abrogato) in base al quale sono tuttora pubblicati sul sito del nostro Comune i provvedimenti di impegno di spesa di importo superiore a 1.000 euro. In questa sede, **si dispone**

che tale pubblicazione continui ad essere effettuata per la seguente ragione: l'art. 1 comma 9 lettera f) della legge "anticorruzione" n. 190/2012 impone di individuare nel piano anticorruzione (di cui, come detto, farà parte anche il programma triennale per la trasparenza e l'integrità) obblighi di trasparenza **ulteriori** rispetto a quelli previsti dalle disposizioni di legge, pertanto, il mantenimento della pubblicazione dei provvedimenti di assunzione impegno di spesa di importo superiore a 1.000 euro potrà costituire ulteriore misura per la quale peraltro il Comune si è, per così dire, già "attrezzato". L'obbligo coinvolge tutti i Servizi.

- **Concorsi e prove selettive** per assunzione di personale e progressioni di carriera. L'obbligo riguarda il Segretario comunale quale responsabile del personale.
- **Accordi stipulati dall'Amministrazione** con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche (fra questi ultimi rientrano, ad esempio, le Convenzioni per l'esercizio delle funzioni fondamentali, prima fra tutte quella in corso di sottoscrizione per la P.M e i Servizi scolastici). L'obbligo coinvolge tutti i Servizi.

- **ART. 24: "Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa":** l'obbligo include la pubblicazione del monitoraggio periodico del rispetto dei termini dei procedimenti che è imposto dall'art. 1 comma 28 della legge "anticorruzione" n. 190/2012. Si ricorda in proposito che, per quanto riguarda il nostro Comune, il controllo del rispetto dei termini procedurali è effettuato in sede di controllo successivo a campione ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni. **In ogni caso gli obblighi previsti dall'art. 24 entreranno in vigore a partire dal 19 ottobre 2013 e coinvolgeranno tutti i servizi.**
- **ART. 25: "Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese":** la norma fa riferimento a quanto previsto dall'art. 14 del D.L. n. 5/2012 che riguarda i principi di semplificazione cui devono ispirarsi i controlli sulle imprese operanti sul territorio (incluse le aziende agricole). Riguarda lo Sportello unico attività produttive e la P.M.
- **ART. 26: "Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati":** la norma riproduce l'obbligo di pubblicazione degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di vantaggi economici di qualunque tipo a enti pubblici e privati **di importo superiore a 1.000 euro** aggiungendo fra i destinatari di tali vantaggi economici anche **le persone**. Nel contempo, però, la disposizione tutela le esigenze della privacy perché, al comma 4, precisa che l'obbligo di pubblicazione è escluso quando dai dati sia possibile ricavare informazioni sullo stato di salute ovvero sulla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. Come precisato nell'inciso riguardante l'art. 23 non sussiste più l'obbligo di pubblicazione dei corrispettivi e compensi di qualunque tipo erogati a persone, professionisti e imprese, cioè, in sostanza, dei provvedimenti di impegno di spesa di qualunque tipologia di importo superiore a 1.000 euro. Si richiama quanto già detto nell'inciso relativo all'art. 23 circa le ragioni di opportunità che consigliano di mantenere ferma la pubblicazione di tali atti. **L'ART. 27** è collegato all'art. 26 e specifica le modalità di pubblicazione degli atti da pubblicare (comunque immutate rispetto al previgente art. 18). L'obbligo coinvolge tutti i servizi, in modo particolare, i Servizi alla persona.
- **ART. 29: "Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi:"** si tratta di obblighi solo in parte già previsti (e assolti

dal Comune). La norma prevede un “*piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio*” che è un documento aggiuntivo. Per ovvie esigenze di semplificazione, si invita il servizio finanziario direttamente interessato dall’obbligo ad approfondire la possibilità di utilizzare, magari integrandoli, documenti già esistenti come il Piano risorse obiettivi che già riporta gli indicatori e i risultati attesi sia pure non sempre in termini strettamente contabili /finanziari.

- **ART. 30: “Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio”:** riguarda il servizio tecnico/ll.pp che potrebbe utilizzare ai fini della pubblicazione i dati già forniti al MEF e il servizio finanziario quanto ai canoni di locazione versati o percepiti.
- **ART. 32: “Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati”:** l’obbligo riguarda la pubblicazione della carta dei servizi e l’individuazione dei servizi che vengono erogati al pubblico con evidenziazione di costi e tempi di erogazione. L’obbligo coinvolge tutti i servizi con un necessario supporto del servizio finanziario.
- **ART. 33: “Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell’amministrazione”:** (*nuovo obbligo*) occorre pubblicare e aggiornare annualmente un indicatore dei tempi di pagamento relativi ad acquisti di beni, servizi e forniture denominato “*indicatore di tempestività dei pagamenti*” L’obbligo riguarda il Servizio finanziario.
- **ART. 35: “Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati”:** si tratta di obblighi preesistenti e già assolti dal nostro Comune, che coinvolgono tutti i servizi.
- **ART. 37: “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”:** è richiamato in particolare l’art. 1 comma 32 della legge “*anticorruzione*” n. 190/2012 che prescrive la pubblicazione di dati relativi alle gare (incluse le procedure in economia cui sono invitati più operatori). L’obbligo, che coinvolge tutti i servizi, è già assolto dal nostro Comune. La norma, poi, richiama espressamente obblighi già previsti da disposizioni del codice dei contratti pubblici e impone la pubblicazione della determina (il termine delibera va ovviamente inteso nel senso di provvedimento gestionale e quindi di determina) a contrattare nel caso di cui all’art. 57 comma 6 del codice dei contratti pubblici (procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando) .
- **ART. 38: “Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche”:** alcuni degli obblighi sono già previsti. La norma interessa il servizio tecnico ll.pp.
- **ART. 39: “Trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio”** riguarda la pubblicazione degli strumenti urbanistici e relativi provvedimenti di approvazione. La norma interessa il servizio tecnico/urbanistica.
- **ART. 40: “Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali”:** sull’accesso è richiamata la previsione vigente di cui all’at. 3 sexies del D.lgs. n. 152/2006 . I dati da pubblicare sono quelli elencati all’art. 2 del d.lgs. n. 195/2005 a cui si rinvia (stato elementi ambiente quali acqua, aria, suolo e siti; relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale ed altro) La norma interessa sia il servizio tecnico/urbanistica che il servizio tecnico/ll.pp .

- **ART. 43: “Responsabile per la trasparenza”:** è prevista l'individuazione di tale nuova figura a garanzia dell'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza, con anche il compito di attivazione di procedimenti disciplinari nei casi di inadempimenti. La figura coincide di norma con il Responsabile per la prevenzione della corruzione che, nel nostro Comune, è già stato individuato nel Segretario comunale.
- **ART. 44: “Compiti degli organismi indipendenti di valutazione”:** riguarda i compiti dell'OIV in materia di verifica fra obiettivi indicati nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e quelli indicati nel Piano della performance che per il nostro Comune coincide con il piano degli obiettivi.

Per quanto attiene alle sanzioni per i casi di violazione degli obblighi previsti nel Decreto legislativo di cui si sta trattando, si allega una tabella esemplificativa. In tale sede è anche specificata la decorrenza differita delle sanzioni previste dall' 47 per casi specifici, fra cui è compresa la sanzione a carico dei titolari di incarichi politici, compresi, quindi, gli amministratori che omettono di comunicare alcuni dei dati indicati nell'art. 14 del D.lgs. n. 33/2013. Si precisa nuovamente che nel caso di Comuni, come il nostro, con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, non c'è l'obbligo per gli amministratori di fornire i dati patrimoniali ad eccezione dei compensi percepiti in funzione della carica ricoperta. Dunque, per quel che ci riguarda, è sanzionata la mancata comunicazione di tali ultimi dati.

Si raccomanda la puntuale osservanza degli obblighi previsti dal *decreto trasparenza* che richiederanno anche particolare attenzione da parte dell'Istruttore amministrativo sig. Orsini nonché da parte dell'Istruttore amministrativo Dott. Maldi nei casi di sostituzione del primo presso l'ufficio di segreteria comunale.

Si rimane a disposizione per ogni supporto necessario ai fini della puntuale applicazione delle norme contenute nel *decreto trasparenza* .

Distinti saluti.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Angela IANNELLO

Allegati:

1) tabella sanzioni

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

SANZIONI

TIPOLOGIA DI SANZIONI	Sanzioni a carico di soggetti	Sanzioni disciplinari
		Sanzioni per responsabilità dirigenziale
		Sanzioni derivanti da responsabilità amministrativa
		Sanzioni amministrative
		Sanzioni di pubblicazione
	Sanzioni a carico di enti od organismi	Sanzioni consistenti in mancato trasferimento di risorse

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO	SANZIONI PREVISTE
Art.15 <i>“Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza”</i> Responsabilità a carico di dirigenti o funzionari	
Omessa pubblicazione dei dati di cui all'art. 15, comma 2: • estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla p.a., con indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato • incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni per i quali è previsto un compenso, con indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	In caso di pagamento del corrispettivo: • responsabilità disciplinare • applicazione di una sanzione pari alla somma corrisposta
Art. 22 <i>“Sanzioni a carico degli enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipazioni in società di diritto privato”</i> Sanzioni a carico degli enti pubblici o privati vigilati da p.a.	
Mancata o incompleta pubblicazione sul sito della p.a. vigilante dei dati relativi a: • ragione sociale; • misura della partecipazione della p.a., durata dell'impegno e onere gravante sul bilancio della p.a. • numero dei rappresentanti della p.a. negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante ad essi; • risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi; • incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico	Divieto di erogare a favore di tali enti somme a qualsivoglia titolo da parte della p.a. vigilante

Mancata o incompleta pubblicazione dei dati da parte degli enti pubblici o privati vigilati relativamente a quanto previsto dagli artt. 14 e 15 per: • componenti degli organi di indirizzo • soggetti titolari di incarico	Divieto di erogare a favore di tali enti somme a qualsivoglia titolo da parte della p.a. vigilante
Art. 28 <i>“Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali”</i> Sanzioni a carico dei gruppi consiliari regionali e provinciali	
Omessa pubblicazione dei rendiconti	Riduzione del 50% delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell’anno
Art. 46 <i>“Violazione degli obblighi di trasparenza – Sanzioni”</i> Responsabilità a carico del responsabile della trasparenza, dei dirigenti e dei funzionari¹	
Inadempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa	• Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale • Eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine della p.a. • Valutazione ai fini della corresponsione: a) della retribuzione accessoria di risultato; b) della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile

¹ Il responsabile non è sanzionabile se prova che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile

Mancata predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	• Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale • Eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della p.a. • Valutazione ai fini della corresponsione: a) della retribuzione accessoria di risultato; b) della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile
Art. 47 <i>“Sanzioni per casi specifici”</i> Responsabilità a carico degli organi di indirizzo politico²	
Violazione degli obblighi di comunicazione dei dati di cui all'art. 14 riguardanti i componenti degli organi di indirizzo politico, con riferimento a: • situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico; • titolarità di imprese • partecipazioni azionarie, proprie, del coniuge e parenti entro il secondo grado di parentela • compensi cui dà diritto la carica	• Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione • Pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito <i>internet</i> dell'amministrazione o degli organismi interessati

² Si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del PTT e comunque a partire dal 180 giorno successivo all'entrata in vigore del decreto (art. 49, comma 3).

Art. 47

“Sanzioni per casi specifici”

Responsabilità a carico del responsabile della trasparenza, dei dirigenti e dei funzionari³

Violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, comma 2, relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società con riferimento a:

- ragione sociale;
- misura della partecipazione della p.a., durata dell'impegno e onere complessivo gravante sul bilancio della p.a.
- numero dei rappresentanti della p.a. negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante ad essi;
- risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi;
- incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione

Art. 47

“Sanzioni per casi specifici”⁴

Sanzioni a carico degli amministratori di società

Mancata comunicazione da parte degli amministratori societari ai propri soci pubblici dei dati relativi al proprio incarico, al relativo compenso e alle indennità di risultato percepite.

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico degli amministratori societari

³ Si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del PTT e comunque a partire dal 180 giorno successivo all'entrata in vigore del decreto (art. 49, comma 3).

⁴ Si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del PTT e comunque a partire dal 180 giorno successivo all'entrata in vigore del decreto (art. 49, comma 3).